



CITTA' DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Garibaldi, 37 58017 Pitigliano (GR) P.Iva 00128620531 Tel. 0564/616322
email: vigili@comune.pitigliano.gr.it pec: comune.pitigliano@postacert.toscana.it



Ordinanza n. 11 del 06/02/2023

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per divieto vendita ed uso di bombolette e stelle filanti spray in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2023.

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo compreso tra il 12 febbraio e il 21 febbraio 2023 si svolgeranno le manifestazioni inerenti il Carnevale, in particolare nei giorni 12, 19 e 21 Febbraio si terranno le uscite della sfilata delle maschere per le vie del paese;

RILEVATO che tale evento, richiamerà un flusso di pubblico considerevole e che pertanto si rende necessario ogni possibile cautela per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

RILEVATO che durante tali festeggiamenti, specialmente in occasione della relativa manifestazione pubblica di carri allegorici e mascherati, si sono verificati in passato episodi di uso incontrollato di bombolette e stelle filanti spray atte a spruzzare sostanze schiumose con conseguenze negative sull'incolumità pubblica, in particolare con danni alla respirazione ed alla funzione visiva delle persone anche di grave livello;

PRESO ATTO che l'utilizzo delle bombolette e stelle filanti spray potrebbe causare danneggiamenti ai beni immobili culturali e paesaggistici;

RILEVATO che spesso vengono abbandonate sul suolo una volta usate, deturpando così il decoro urbano e la sicurezza dei pedoni;

RAVVISATA la necessità di dover circoscrivere tale fenomeno al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, nonché delle normali quotidiane attività dei cittadini e della incolumità e sicurezza;

RITENUTO opportuno ed urgente adottare un provvedimento atto a prevenire, a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della cittadinanza, i fatti di cui sopra, vietando per il periodo compreso tra il 12 e il 21 febbraio 2023:

1. la vendita, sia negli esercizi in sede fissa che sulle aree pubbliche, relativamente a tutto il territorio comunale, di bombolette schiumogene e stelle filanti spray;
2. la detenzione l'utilizzo dei suddetti strumenti da parte di chiunque nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico;

VERIFICATA l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere con tempestività per la tutela dell'interesse e della collettività;



VISTA l'eventualità di rinvio per maltempo delle manifestazioni sopracitate;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di provvedimenti del Sindaco, anche contingibili ed urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per ragioni di incolumità pubblica di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, **per il periodo compreso tra il 12 e il 21 febbraio 2023:**

- 1. E' vietato su tutto il territorio comunale, sia negli esercizi in sede fissa che sulle aree pubbliche, la vendita di bombolette schiumogene e stelle filanti spray;**
- 2. E' parimenti vietato detenere ed utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico, gli strumenti di cui al punto precedente, sia a danno delle persone che nei riguardi di beni mobili ed immobili;**

In caso di maltempo e di rinvio delle uscite dei carri, si ritiene valida la presente ordinanza fino al termine delle sopracitate manifestazioni.

In caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. al fine del provvedimento consequenziale di confisca.

Salvo che il fatto non costituisca reato per la violazione di cui al punto 1) è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00, mentre per la violazione di cui al punto 2) è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

DISPONE INOLTRE:

1. la trasmissione della presente ordinanza, contingibile ed urgente, al Comando della Polizia Municipale, alle Autorità di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio, al Comando dei Carabinieri, ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e di accertamento, nonché all'Ufficio Messi per la pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune.
2. che il presente atto sia ampiamente pubblicizzato presso i titolari delle attività commerciali, sia in sede fissa che su area pubblica, interessati al provvedimento.
3. Che venga data ampia pubblicità al contenuto della presente ordinanza alla cittadinanza anche a mezzo stampa nonché sul sito Internet e sui profili social dell'Amministrazione Comunale;

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo di Grosseto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione stessa per i soli motivi di legittimità.

F.to Il Sindaco
Dott. Giovanni Gentili